



Guardia di Finanza

REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LAZIO

Ufficio Amministrazione

AVVISO PER L'ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA – ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.

Articolo 1 (Stazione Appaltante)

Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lazio - Ufficio Amministrazione/Sezione Acquisti, Via Aurelia Antica, 443 – 00165 Roma – Tel. 0666392212/14/43/44 – Fax 0666392220 - C.F. 80195730587, (di seguito indicato come RETLA o Ente).

Articolo 2 (Oggetto)

Il presente Avviso disciplina l'istituzione, la gestione dell'Elenco degli operatori economici tenuto dal Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lazio, ai sensi dell'Art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e art. 12 del Regolamento di Amministrazione della Guardia di Finanza D.M. 14.12.2005 n. 292.

Articolo 3 (Validità)

Il presente Avviso ha validità fino al **31.12.2018**.

Articolo 4 (Pubblicità)

Il presente Avviso, così come ogni sua modifica e integrazione, in ossequio ai principi di concorrenza, imparzialità, buon andamento dell'amministrazione, tutela degli interessi costituzionalmente protetti e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicato sul sito internet della Guardia di Finanza "www.gdf.gov.it".

Articolo 5 (Categorie merceologiche)

L'Elenco degli operatori economici (**da qui in avanti "Elenco"**) è organizzato nelle categorie merceologiche individuate nell'**allegato A** al presente Avviso.

Articolo 6 (Finalità)

1. L'Elenco costituisce lo strumento per l'identificazione di operatori economici, in possesso dei requisiti indicati nel successivo **Articolo 7** (requisiti di ammissione), cui il RETLA provvederà ad affidare nell'eventualità i Lavori, i Servizi e le Forniture, con le modalità ed i limiti stabiliti dal vigente Regolamento di Amministrazione della Guardia di Finanza D.M. 14.12.2005 n. 292 e dall'Art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016.
2. Il ricorso all'Elenco, da parte del RETLA, resta comunque subordinato alla impossibilità di poter acquisire la tipologia di bene/servizio/lavoro, di cui necessita, attraverso **le Convenzioni CONSIP ovvero mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione**.

Articolo 7 (Requisiti di ammissione)

Gli operatori economici che intendono presentare istanza, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o, per i non residenti in Italia, nel corrispondente registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;
2. inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, di cui all'Articolo 80 del D.Lgs. 50/16 e all'Articolo 1 bis – comma 14 – della Legge 383 del 18.10.2001 e s.m.i;
3. possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti amministrativi necessari per la legittima prestazione dell'attività per la quale si richiede l'iscrizione.

Articolo 8 (Domanda di iscrizione)

1. Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 7 (requisiti di ammissione), possono presentare domanda di iscrizione nell'Elenco, utilizzando l'allegato B) al presente Avviso.

2. La domanda potrà essere presentata entro il 28/02/2018.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e, in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi, di ciascuna impresa raggruppata o consorziata, dovrà pervenire al RETLA all'indirizzo indicato all'Articolo 1, in plico opportunamente sigillato, recante sul frontespizio la denominazione o ragione sociale, l'indirizzo del soggetto richiedente e la seguente dicitura: "Domanda di iscrizione nell'Elenco degli operatori economici del Retla Lazio" ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata rm0730000P@pec.gdf.it. Dovrà essere compilato e inviato anche l'allegato D in formato excel (non si accettano pdf o altri formati) al seguente indirizzo di posta elettronica rm0730014@gdf.it.

3. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia del presente Avviso firmato per accettazione su ogni pagina dal medesimo firmatario della domanda;
- b) dichiarazione sottoscritta dal firmatario medesimo e redatta utilizzando l'**allegato C)** al presente Avviso, attestanti:
 - I. ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA, numero telefono e fax, indirizzo internet, di posta elettronica e di p.e.c.;
 - II. l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o, per i non residenti in Italia, nel corrispondente registro professionale o commerciale dello Stato di residenza relativamente all'attività per la quale si richiede l'abilitazione;
 - III. il possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti amministrativi necessari per la legittima prestazione dell'attività per la quale si richiede l'iscrizione;

- IV. l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall'Articolo 80 del D.Lgs. 50/16;
- V. di non avvalersi dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/01, come modificata dalla Legge 266/02, ovvero di essersi avvalso dei medesimi piani individuali ma di aver concluso il periodo di emersione;
- VI. il possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee o equivalenti;
- VII. l'indicazione del fatturato annuo globale realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2014, 2015 e 2016). Nel caso in cui non si disponga dei dati dell'ultimo esercizio perché ancora in fase di redazione, basterà fare riserva di comunicare i dati di cui trattasi, non appena disponibili, specificando la motivazione sulla domanda;
- VIII. l'indicazione dell'importo, minimo e massimo, relativo a lavori, servizi e forniture, riferito a ciascun settore merceologico per cui viene richiesta l'iscrizione, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2015, 2016 e 2017). Nel caso in cui non si disponga dei dati dell'ultimo esercizio perché ancora in fase di redazione, basterà fare riserva di comunicare i dati di cui trattasi, non appena disponibili, specificando la motivazione sulla domanda;
- IX. l'indicazione dell'Elenco dei principali lavori, servizi o forniture prestati negli ultimi tre anni (36 mesi) con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati.

I dati sopra attestati dovranno sussistere alla data di presentazione della domanda.

- c) alcune delle dichiarazioni di cui sopra, ad eccezione di quelle del punto VII, VIII e IX, potranno essere sostituite o integrate dalla corrispondente documentazione di seguito riportata – in corso di validità - che potrà essere allegata alla domanda sia in originale che in copia fotostatica:
 - certificato camerale d'iscrizione nel registro delle imprese;
 - certificato generale del casellario Giudiziale;
 - certificato di cui all'Articolo 17 della Legge n. 68/1999;
 - certificazione di qualità e Soa;
 - eventuale licenza, concessione, autorizzazione o altro provvedimento amministrativo necessario per la legittima presentazione dell'attività per la quale si richiede l'iscrizione;
4. In caso di raggruppamenti temporanei (RTI o ATI) o consorzi, la copia del presente Avviso dovrà essere firmata per accettazione dal legale rappresentante o titolare di ciascuna impresa raggruppata o consorziata, e la documentazione di cui alle lettere b) e c), del precedente punto 3. dovrà essere allegata da ciascuna impresa raggruppata o consorziata.
5. Tutte le dichiarazioni e copie fotostatiche di cui al presente articolo sono da intendersi rese o presentate ai sensi del D.P.R. nr. 445/2000.

Articolo 9 (Procedura di iscrizione)

1. Entro **60 giorni** dalla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di iscrizione, qualora ne ricorrano i presupposti, questo Ente invierà comunicazione del rigetto della stessa.

2. Trascorso il predetto termine, senza che vi sia stata alcuna comunicazione, le domande devono intendersi accolte.
3. Nel caso in cui si renda necessario acquisire chiarimenti e/o integrazioni in merito alle domande presentate, il termine di cui al punto precedente **si intende sospeso** per tutto il tempo assegnato ai candidati per fornire le integrazioni e/o i chiarimenti richiesti.
4. **L'iscrizione nell'Elenco ha validità fino al 31 dicembre 2018.**

Articolo 10 (Gestione dell'Elenco, cancellazioni e aggiornamento)

1. Il RETLA si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti di ammissione richiesti e la veridicità delle dichiarazioni prodotte.
2. Gli operatori economici abilitati sono tenuti a comunicare tempestivamente a questo Ente eventuali variazioni riguardanti i contenuti delle dichiarazioni e/o delle documentazioni prodotte con la domanda di iscrizione.
3. Il RETLA provvederà d'ufficio alla cancellazione dall'Elenco degli operatori economici:
 - nei confronti dei quali sia stato accertato il venir meno dei requisiti di ammissione richiesti;
 - che abbiano prodotto dichiarazioni non veritiere, con conseguente comunicazione all'Autorità Giudiziaria;
 - che, senza giustificato motivo, non abbiano dato esaurientemente riscontro a due richieste d'offerta consecutive o nei confronti dei quali sia stata contestata grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle forniture.
4. Gli operatori economici abilitati potranno in qualsiasi momento richiedere la cancellazione dall'Elenco, mediante semplice domanda scritta. Il RETLA si riserva la facoltà di modificare il contenuto del presente avviso nonché di annullare l'elenco in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze amministrative interne, dandone comunicazione scritta agli interessati.

Articolo 11 (Procedura di affidamento delle forniture)

1. Ai fini dell'affidamento delle forniture, il RETLA inviterà gli operatori economici, iscritti nell'Elenco per la categoria corrispondente al bene o servizio o lavoro da acquisire, a presentare offerta.
2. Nel caso di categorie merceologiche per le quali non sia iscritto alcun operatore economico o il numero delle iscrizioni sia insufficiente o siano iscritti operatori che, ad insindacabile giudizio del RETLA, per caratteristiche tecniche, finanziarie ed organizzative non siano in grado di garantire l'esecuzione della fornitura richiesta, resta salva la facoltà del RETLA di selezionare altri fornitori ritenuti idonei, anche prescindendo dall'Elenco.
3. Qualora l'importo stimato per soddisfare l'esigenza sia inferiore ad € 40.000,00 IVA esclusa, allo scopo di acquisire due o più preventivi comparabili il RETLA procederà ad invitare **per le vie brevi** gli operatori iscritti - nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento - utilizzando per quanto possibile le tecnologie disponibili (posta elettronica, fax, Internet, telefono ecc).
4. Fermo restante quanto indicato al precedente punto **per importi pari o superiori a € 40.000,00 e sotto la soglia comunitaria**, il RETLA potrà affidare lavori, forniture o prestazioni di servizio tramite procedura negoziata invitando almeno cinque operatori iscritti nella categoria corrispondente nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art. 36

D.Lgs. 50/2016 e linee guida nr. 4 dell'A.N.A.C. approvate con delibera nr. 1097 del 26/10/2016).

5. In relazione alla specificità della fornitura/lavoro/servizio, il RETLA si riserva di prescrivere condizioni e requisiti ulteriori per l'ammissione alla presentazione delle offerte da parte degli operatori economici invitati.
6. Negli inviti saranno riportate tutte le indicazioni in merito alle modalità di redazione e presentazione delle offerte, al periodo di validità delle stesse, al criterio di scelta dell'affidatario, alle condizioni di carattere tecnico ed amministrativo, relative all'esecuzione della fornitura/lavoro/servizio, alle eventuali garanzie richieste e ai termini di esecuzione.
7. Le offerte presentate vincoleranno gli offerenti all'esecuzione della fornitura/lavoro/servizio per tutto il periodo di validità delle stesse, mentre, il RETLA sarà obbligato solo a seguito di formale inoltro di ordinazione della commessa.
8. L'affidamento della commessa (fornitura/lavoro/servizio) sarà formalizzato per corrispondenza commerciale, mediante lettera d'ordine da controfirmare per accettazione da parte dell'affidatario.
9. Dalla data di accettazione, l'affidatario sarà obbligato ad eseguire la fornitura alle condizioni indicate in offerta e nel rispetto sia delle condizioni generali stabilite dal presente Avviso che di quelle speciali stabilite o indicate nell'invito e nella lettera d'ordine.
10. Per lavori e servizi a pronta esecuzione di valore superiore a € 5.000,00 compresa IVA si provvederà a stipulare un atto negoziale, secondo le formalità contemplate dall'art. 17 della Legge di Contabilità Generale dello Stato, assoggettato a marca da bollo a carico dell'impresa aggiudicataria.
11. Per quanto concerne, invece, l'acquisto di beni e servizi pronti in commercio, il citato atto negoziale sarà stipulato se la spesa supera 20.000,00 €, IVA. esclusa.
12. A garanzia dell'esecuzione del contratto la società dovrà produrre, entro 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva, una garanzia fideiussoria definitiva per un importo pari al 10% dell'imponibile ovvero del 5% se in possesso dei requisiti di cui all'art. 93 comma 7. del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016). La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In caso di presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la stessa deve riportare l'autentica della sottoscrizione del fideiussore o dell'agente da parte di un notaio ed essere rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 D.lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzata dal Ministero dell'Economia e Finanze, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 58/1998.
13. Per importi inferiori a €. 10.000,00 Iva inclusa, in sostituzione della garanzia di cui al precedente punto la società potrà offrire, ai sensi dell'art. 54 del R.D. 827/24, un'ulteriore sconto sul prezzo offerto.

Articolo 12 (Divieto di cessione del contratto)

E' fatto divieto all'affidatario di cedere, in tutto o in parte, l'esecuzione della fornitura. In caso di inosservanza di tale divieto, il RETLA si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto e di considerare la fornitura, ai fini del successivo **Articolo 14 (Inadempimenti, penali e risoluzione del contratto)**, come non eseguita.

Articolo 13 (Cessione del credito)

1. La cessione dei crediti derivanti dall'affidamento delle prestazioni in argomento è inefficace in mancanza dell'adesione da parte del RETLA secondo quanto disposto dall'art. 9, Legge 20.03.1865, n. 2248 e dagli artt. 69 e 70, R.D. 18.11.1923, n. 2440.
2. Le modifiche, nonché le varianti dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 14 (Inadempimenti, penali e risoluzione del contratto)

1. Il mancato rispetto delle condizioni di fornitura comporterà l'applicazione e l'addebito di penalità nella misura e nei termini riportati nella lettera d'ordine/obbligazione commerciale ovvero dal Capitolato Generale d'Oneri, approvato con D.M. n.181 datato 24/10/2014.
2. L'applicazione delle penalità è preceduta da formale contestazione di addebito e da valutazione di eventuali controdeduzioni scritte; quest'ultime dovranno pervenire all'Amministrazione entro otto giorni dalla ricezione dell'atto di contestazione.
3. Le decisioni dell'Amministrazione sono sempre comunicate per iscritto con indicazione della motivazione, dell'entità della sanzione decisa e dei termini per l'assolvimento della stessa.
4. Avverso la decisione di cui al precedente punto n. 3 potrà essere proposta impugnazione nei termini previsti.
5. Le penali saranno addebitate in sede di liquidazione delle fatture ovvero trattenute dal deposito cauzionale, laddove costituito.
6. Fatto salvo ogni altro diritto, il RETLA si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in qualsiasi momento e con effetto immediato, nei seguenti casi:
 - a) cessazione dell'attività da parte del commissionario;
 - b) gravi e reiterati inadempimenti;
 - c) cessione della fornitura;
 - d) venir meno dei requisiti di ordine generale previsti dalla vigente normativa per la partecipazione a procedure di gara per l'affidamento di beni e servizi;
 - e) intervenuta incapacità tecnica o giuridica dell'affidatario, che ostacoli la corretta esecuzione della fornitura.

Articolo 15 (Risoluzione in caso di condanna penale)

1. E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del commissionario, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere immediatamente e cautelativamente la singola prestazione ovvero l'intera commessa, ai fini della successiva valutazione circa la sussistenza del pubblico interesse alla prosecuzione del rapporto con il commissionario.
2. In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto; se la responsabilità penale viene accertata successivamente all'avvenuta esecuzione della commessa, l'Amministrazione, a

salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere al commissionario la corresponsione di un indennizzo pari al 10% (*dieci per cento*) dell'importo della convenzione stessa e/o l'escussione della garanzia prestata.

Articolo 16 (Obblighi e responsabilità dell'affidatario)

1. L'affidatario sarà tenuto ad osservare nei confronti del proprio personale la vigente normativa in materia retributiva, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e mallevando il RETLA da qualsiasi responsabilità al riguardo.
2. L'affidatario dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta del RETLA dimostrare di essere in regola con la normativa di cui sopra.
3. Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001 i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
4. L'affidatario risponderà di ogni danno che in dipendenza di omissioni, negligenze o fatti accidentali accaduti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento potrà derivare a persone, cose o locali sia dall'Amministrazione che di terzi. A tal proposito l'affidatario dovrà dimostrare di essere in possesso di polizza assicurativa, valida per l'intero periodo di vigenza dell'iscrizione nell'Elenco, per responsabilità civile derivante da danni procurati a terzi nell'esercizio dell'impresa.

Articolo 17 (Collaudo)

1. Tutte le forniture/servizi/lavori saranno assoggettate a collaudo o verifica di conformità da parte di incaricati dell'Amministrazione.
2. L'esito favorevole del collaudo o verifica di conformità attesterà la corretta esecuzione in caso di servizi o lavori ovvero, in caso di beni, perfezionerà il passaggio di proprietà legittimando l'Ufficio Amministrazione ad effettuare la liquidazione ed il pagamento del corrispettivo pattuito.

Articolo 18 (Fatturazione e pagamenti)

1. Le fatture relative alle forniture/servizi/lavori, salvo diverse indicazioni nella lettera d'ordine, dovranno essere inviate in formato elettronico secondo le vigenti normative in materia.
2. Il pagamento delle prestazioni in argomento sarà effettuato a cura dell'Ufficio Amministrazione del RETLA, di norma, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, fermi restando gli esiti favorevoli del collaudo e verifica di conformità e degli ulteriori controlli stabiliti dalla legge.
3. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente che l'impresa avrà cura di comunicare di volta in volta e di cui la stessa si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.13/08/2010, n.136 e s.m.i..
4. Ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R 633/72 (split payment), il pagamento dell'IVA dovuta sull'operazione sarà effettuato all'erario direttamente da questo RETLA.

Articolo 19 (Ritardo dei pagamenti per carenza fondi)

Il fornitore si impegna a non intraprendere azioni legali nei confronti dell'Amministrazione per ritardo nei pagamenti delle fatture, qualora il ritardo medesimo dipenda da temporanea insufficienza di fondi sui competenti capitoli di bilancio.

Articolo 20 (Tutela dei dati personali)

I dati forniti dagli operatori economici iscritti nell'Elenco formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza.

Roma, 31/01/2018

Firmato in originale
IL COMANDANTE DEL REPARTO
(Col.t. ISSMI Maurizio Pagnozzi)